



DATA IN VO.  
N. 32/15 SENT. LAV.  
N. 1014/13 R.G.  
N. 219/15 CROCH.  
N. REP.

**TRIBUNALE ORDINARIO di LODI**

Sezione Lavoro

**IL GIUDICE**

**Dott. Camilla Sommariva**  
**quale giudice del lavoro**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Camilla Sommariva, alla udienza del 29/01/2015, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1014/2013 R.G. promossa da:

**ATTARDI GIOACCHINO**, rappresentato e difeso dall'Avv. ALBANI GIORGIO  
\$\$ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, Via Spartaco  
n. 23, come da procura a margine del ricorso;

**RICORRENTE**

contro:

**LE DELIZIE DI SPINELLI PIETRO & C. S.A.S.**, in persona del socio  
accomandatario Pietro Spinelli, rappresentata e difesa dall'Avv.  
FRANZOSO MARCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in  
VIA VISCONTI DI MODRONE, 7, MILANO, come da procura a margine della  
memoria difensiva;

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** contratto a termine.

**CONCLUSIONI (v. verbale di udienza del 29.1.15):**

- **per il ricorrente:** si rinvia alle conclusioni del ricorso;
- **per la resistente:** si rinvia alle conclusioni della memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 23.12.13, il sig. Attardi ha dedotto:

- di avere svolto attività lavorativa di pasticciere alle dipendenze della società Le delizie S.a.s., con inquadramento al livello IV C.c.n.l. Industria alimentare in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dall'11.9.2012 al 31.12.12, prorogato fino al 20.8.2015 (doc. 1, 2 ric.);
- con lettera del 24.6.13, il datore di lavoro gli ha intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 Legge n. 604/66 a causa del ridimensionamento dell'assetto organico per drastica diminuzione del lavoro, contrazione del fatturato nel 2012 e nel primo semestre 2013 e abbattimento dei ricavi periodici (cfr. doc. 3 ric.);

Sulla base di tali circostanze parte ricorrente ha chiesto che si dichiari l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, che la società resistente sia condannata a corrispondergli - anche a titolo risarcitorio - un importo pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino al 28.8.15.

Parte resistente si è costituita, chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, che il risarcimento del danno sia ridotto tramite l'espunzione del periodo di totale chiusura dell'unità locale di Paullo e di quello in cui il lavoratore abbia prestato la sua opera alle dipendenze di altro datore di lavoro.

1.

E' pacifico che il lavoratore sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Per orientamento consolidato, il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. c.c.

Deve sussistere, invero, un'ipotesi di impossibilità assoluta e

definitiva ex art. 1463 c.c., sopravvenuta alla conclusione del contratto, non imputabile al debitore stesso e, comunque, riferita alla prestazione e non alla concreta condizione del contraente.

Nel caso di specie, parte resistente ha dedotto di avere cessato l'attività aziendale il 22.7.2013 in occasione della chiusura dei locali siti in Paullo e di avere ripreso l'attività di pasticceria a febbraio 2014 nella nuova sede di Tribiano, Via Cassino d'Alberi. In tale unità, poi, che avrebbe le caratteristiche di laboratorio e non di punto vendita, si svolgerebbe solo produzione di pasticceria "su prenotazione".

La chiusura dell'esercizio di Paullo sarebbe stata cagionata, in primo luogo, dalla mancata aggiudicazione dell'appalto di gestione del bar della piscina di Paullo e, quale concausa, dalla crisi economica che comunque l'unità operativa stava attraversando.

Si esaminino le produzioni documentali di parte resistente.

a. Il Registro dei corrispettivi I.V.A. è stato prodotto in copia sub doc. 4 per i mesi fino a luglio 2013 e, poi, da febbraio 2014.

b. L'ultima delle fatture prodotte risale al 3.6.2013(doc. 5).

c. Dal mod. Unico 2013 - portante i redditi della s.a.s. nel 2012 - emergono ricavi per euro 91.326,00, componenti negativi per euro 131.522,00 e una perdita finale d'esercizio di euro 38.036,00(doc. 6).

d. Dal conto economico provvisorio al 31.12.13 risultano ricavi pari ad euro 33.781,45 e una perdita di euro 31.260,17 (doc. 3).

e. Il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Tribiano è stato stipulato il 25.10.13 con decorrenza dal 28.10.13 (doc. 7).

E' stata svolta istruttoria orale.

La teste Fabbiani ha confermato che il negozio di Paullo ha chiuso definitivamente a fine luglio 2013, aggiungendo che "da luglio 2013 l'attività è stata sospesa" fino al "nuovo tentativo" rappresentato dall'apertura del punto vendita di Tribiano a gennaio/febbraio 2014.

Il ricorrente, durante l'interrogatorio, ha dichiarato di essere a conoscenza della chiusura, a luglio, del punto vendita, sebbene egli



sia stato licenziato prima di tale evento [il 24.6.13].

Nell'applicare i principi di cui agli artt. 1463 - 1256 c.c. all'ambito del rapporto di lavoro, la Suprema Corte, premesso che non può operare il raccordo tra impossibilità sopravvenuta e giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 (v. Cass., sez. Lav., Sentenza n. 14871 del 03/08/2004), ha messo in evidenza che si deve trattare di un evento che oggettivamente e in modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione (quali la cessazione dell'attività aziendale conseguente alla disgregazione del relativo patrimonio oppure la perdita della disponibilità della struttura aziendale: cfr. Cass. 26 luglio 2002 n. 11121), esclusa viceversa la rilevanza di mere difficoltà finanziarie (Cass. 20 gennaio 2009 n. 1399) o di difficoltà produttive e anche in conseguenza di crisi aziendali regolarmente accertate (Cass. 13 luglio 2000 n. 9307). Invero, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato (Cass., sez. Lav., Sentenza n. 3276 del 10/02/2009).

Pertanto, la definitiva cessazione dell'attività aziendale in sé configurerebbe un'ipotesi di impossibilità, idonea ex artt. 1463 - 1256 c.c. a cagionare la risoluzione del rapporto di lavoro; non altrettanto circostanze connesse a crisi economica dell'impresa.

Ora, in base al compendio probatorio non si può dire che l'attività aziendale sia definitivamente cessata, ma solo sospesa dal 21.7.13.

Invero, dopo soli tre mesi da tale evento (peraltro parzialmente coincidenti con il periodo feriale), il datore di lavoro, reperito un nuovo locale, aveva già stipulato il relativo contratto di locazione (il 25.10.13 è stato preso in locazione il laboratorio di Tribiano, ove la società ha ripreso l'attività aziendale da febbraio 2014).

Il periodo trascorso è compatibile con l'allestimento del nuovo punto vendita e, quindi, non è in contrasto con la volontà della società di riprendere la produzione e la vendita, seppure con diverse modalità organizzative.

Diversamente, non si comprenderebbe per quale motivo, a fronte delle asserite difficoltà economiche, la resistente avrebbe dovuto onerarsi da ottobre 2013 del canone mensile di locazione pari ad euro 900,00. Ora, al di là del fatto che l'attività aziendale è comunque ripresa, rileva maggiormente che tale evento non è riconducibile ad un motivo non imputabile al datore di lavoro, quanto piuttosto ad una riorganizzazione dell'assetto decisa dal soggetto imprenditoriale per reagire a difficoltà economico-finanziarie. Pertanto, la chiusura del negozio di Paullo non può qualificarsi come evento inevitabile, in quanto frutto di autonoma scelta imprenditoriale, seppure in presumibile reazione alla crisi.

La mancata aggiudicazione dell'appalto, la flessione dei ricavi e, comunque, il negativo andamento economico potrebbero costituire al più il giustificato motivo oggettivo di un licenziamento - disciplina, però, nel caso, inconferente - e, comunque, attengono esclusivamente alla condizione della società resistente.

Rileva, da ultimo, che l'Attardi non è stato licenziato in corrispondenza temporale (e, quindi, logicamente connessa) alla chiusura del negozio, ma un mese prima, per motivi venuti in essere precedentemente (riduzione dei ricavi e del lavoro tra il 2012 e il primo semestre 2013).

In ordine all'apprezzabile interesse del datore di lavoro alle future prestazioni lavorative ex art. 1464, parte resistente ha dedotto solo che, nella nuova unità locale di Tribiano, non avrebbe più avuto necessità della prestazione del ricorrente, viste le diverse caratteristiche dell'attività svolta (produzione "su prenotazione" e negozio non "di passaggio") e considerato che il lavoro è svolto soprattutto da familiari. Ora, posto che è parte resistente stessa a qualificare il negozio di Tribiano come laboratorio di pasticceria (e l'Attardi svolge mansioni di pasticciere), l'allegazione avvalora ancora la tesi per cui il licenziamento dell'Attardi è intervenuto in relazione al processo di riorganizzazione dell'impresa ed, in ultima battuta, per l'esigenza di ridurre i costi.

In conclusione, per i motivi esposti, il licenziamento deve ritenersi

illegittimo perché intimato in violazione dell'art. 2119 c.c. e dei principi generali di cui agli artt. 1463-1256 c.c.

L'illegittimità del licenziamento obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 c.c., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione fino alla scadenza del termine.

Per la quantificazione dell'indennità risarcitoria, si può aderire ai criteri proposti da parte ricorrente, riconducibili alla nozione di ultima retribuzione globale di fatto (paga oraria X 13/12 X ore contrattuali mensili), anche per il fatto che parte resistente non ha preso posizione sul conteggio, né sugli importi ivi indicati.

Tenuto conto degli importi riconosciuti dal datore di lavoro nei prospetti paga (doc. 10 resist.), la retribuzione mensile da prendere a riferimento è pari ad euro 1.007,34 ( $8,9409 \times 13/12 \times 104$ ).

Per il periodo dal 24.6.13 al 28.8.15 sarebbero dovuti, quindi, euro 26.190,84. Le differenze a titolo di T.f.r. sono pari ad euro 1.940,06 ( $26.190,84 : 13,5$ ).

Parte resistente ha chiesto, in via subordinata, che dal quantum oggetto di condanna siano detratte le retribuzioni corrispondenti al periodo di chiusura del negozio di Paullo, nonché quelle eventualmente percepite dall'Attardi per avere reperito nuova occupazione lavorativa.

In via generale, devono essere detratti - ove il datore di lavoro ne fornisca la prova - quei guadagni che il lavoratore abbia eventualmente conseguito da un'occupazione successiva al licenziamento o avrebbe potuto conseguire se non fosse stato negligente nel reperire altra occupazione (ex multis, Cass., sez. Lav., Sentenza n. 16849 del 10/11/2003).

Il ricorrente ha ammesso, durante l'interrogatorio, di avere iniziato a svolgere prestazione di lavoro da ottobre 2014 in forza di contratto a tempo indeterminato. All'udienza odierna è stata prodotta copia della comunicazione di assunzione del ricorrente da parte di Bon Ton S.r.l. in forza di contratto a tempo determinato dal 23.10.14 al 22.1.15. Dall'importo fin qui quantificato va dedotto, quindi,





quanto percepito nel corso di tale rapporto di lavoro.

Dall'importo del risarcimento non possono essere detratte le somme percepite dal lavoratore, a titolo di indennità di disoccupazione, dall'istituto previdenziale. L'indennità di disoccupazione, infatti, costituisce un'indennità non già in senso risarcitorio bensì in senso assistenziale; la diversità dei titoli di erogazione, oltre che dei soggetti obbligati, esclude, pertanto, che il datore di lavoro possa opporre in detrazione al lavoratore a titolo di "aliunde perceptum" l'indennità di disoccupazione percepita dallo stesso durante il periodo del licenziamento.

Non si può detrarre quanto il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di chiusura del negozio di Paullo. Devono applicarsi, invero, i principi in materia di sospensione della prestazione di lavoro determinata unilateralmente dal datore di lavoro (v. Cass., n. 7300 del 16 aprile 2004): la retribuzione non è dovuta solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (artt. 1206, 1256, 1258 c.c.). Si è già detto che l'ipotesi non ricorre.

In conclusione, al lavoratore è dovuta una somma a titolo risarcitorio pari ad euro 28.130,90, detratto quanto percepito in relazione al contratto con Bon Ton.

Sulle somme così dovute vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23 ottobre 2000, n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22 comma trentasei l. 724/94. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema [Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38].

Poiché il diritto del lavoratore al risarcimento del danno sorge dalla data del licenziamento, da questa stessa devono decorrere gli accessori, trattandosi di somme che egli avrebbe percepito nel caso in cui avesse effettivamente reso la prestazione di lavoro [Cass., sez. lav., 29 maggio 1995, n. 5993].

Vista la sostanziale soccombenza di parte resistente, le spese di lite vanno liquidate - come in dispositivo - in favore di parte

ricorrente secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara illegittimo il licenziamento intimato ad Attardi Gioacchino da Le delizie di Spinelli Pietro & C. S.a.s. con lettera del 24.6.13;
  - dichiara tenuta e, per l'effetto, condanna la resistente, in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che liquida in euro 28.130,90, dedotto quanto percepito dal lavoratore in forza del contratto di lavoro a tempo determinato intercorso con Bon Ton S.r.l. dal 23.10.14 al 22.1.15, oltre agli interessi legali, sul capitale da rivalutarsi anno per anno, dal 24.6.13 al saldo;
  - condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
- Così deciso in data 29/01/2015.

il Giudice

Dott. Camilla Sommariva

